(N. 463)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIORE, BITOSSI, BOCCASSI, SAGGIO, CERMIGNANI e LOCATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1954

Modifiche all'assicurazione facoltativa gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che viene proposto con il presente disegno di legge ha lo scopo di sanare una ingiustizia consumata a danno di numerosi lavoratori pensionati nell'assicurazione facoltativa per le pensioni di invalidità e di vecchiaia gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Si tratta di quei pensionati che ebbero liquidata la pensione con decorrenza anteriore al 30 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, e che furono esplicitamente esclusi, dall'articolo 29 della stessa legge, dalla rivalutazione disposta per i contributi versati nella stessa assicurazione facoltativa a partire dal 1907.

La rivalutazione di tali contributi rappresentava, come è noto, un atto di giustizia verso coloro che avevano nel passato ritenuto di doversi iscrivere, in mancanza della assicurazione obbligatoria, all'assicurazione facoltativa della « Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai », poi « Cassa nazionale per le assicurazioni sociali » ed ora « Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Da una parte quindi coloro che da assicurati favoltativi divennero nel 1920 assicurati obbligatori, dall'altra quei lavoratori che per essere esclusi per legge dalla assicurazione obbligatoria vollero accendere presso l'I.N.P.S. una posizione facoltativa; tutti questi lavoratori intesero evidentemente darsi volontariamente una forma di previdenza, in sostituzione di una tutela obbligatoria che lo Stato non aveva per loro istituito. Ed essi versarono tutti i contributi in moneta valutata; la quale, svalutandosi, progressivamente, provocò in conseguenza una diminuzione del valore reale delle pensioni, da determinarsi secondo le tariffe approvate con regio decreto-legge 9 ottobre 1922, n. 1403, in relazione all'ammontare delle somme versate ed alla data dei versamenti effettuati.

Anche la misura delle pensioni obbligatorie era in rapporto all'ammontare in lire dei contributi versati nella posizione assicurativa di ogni singolo pensionato. Cosicchè alla fine della guerra, si imponeva, come effettivamente ebbe luogo, la rivalutazione delle pensioni in

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

relazione al mutato valore della moneta. Dopo la costituzione del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto luogotenenziale 4 marzo 1945, n. 177, la rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria e dell'assicurazione facoltativa marciarono di pari passo, e sia alle une come alle altre fu estesa la integrazione fissa per indennità di caropane disposta inizialmente con decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563; e gli assegni temporaneo e supplementare di contingenza a carico del Fondo di solidarietà sociale istituito con il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770.

All'atto della entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, i titolari di pensione obbligatoria ed i titolari di pensione facoltativa godono quindi di un trattamento in parte proporzionale alla massa contributiva versata ed in parte fisso. La legge n. 218 procedette pertanto ad una revisione sostanziale di questi criteri, eliminando per i futuri pensionati in ogni caso l'integrazione fissa e commisurando la pensione alla massa contributiva versata.

Così per gli iscritti alla assicurazione obbligatoria la pensione è ora determinata a norma dell'articolo 9 della legge n. 218 in misura da raggiungere l'importo complessivo pari a quarantacinque volte la pensione base (con le eventuali aggiunte per i figli a carico e con la quota di lire 100 di concorso dello Stato); per gli iscritti all'assicurazione facoltativa la pensione è determinata mediante l'applicazione delle tariffe del regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403, ai contributi versati rivalutati secondo determinati coefficienti stabiliti dall'articolo 29 della legge n. 218, in rapporto all'epoca di versamento dei contributi. Per coloro che invece all'atto di entrata in vigore della legge erano già pensionati, i criteri sono stati diversi a seconda che si trattasse di assicurazione obbligatoria o di assicurazione facoltativa: nel primo caso è stata disposta la riliquidazione delle pensioni con i nuovi criteri, nel secondo è stato disposto il mantenimento del trattamento in atto. Cosicchè accade ora che molti titolari di pensione facoltativa, continuano a godere un trattamento inferiore e talvolta di gran lunga a quello cui avrebbero avuto diritto con la rivalutazione dei contributi. E ciò si appalesa una ingiustizia non solo perchè essi perdono così un riconoscimento dei loro diritti, avendo versato contributi in moneta buona e percependo pensioni in moneta svalutata, ma anche perchè essi sono naturalmente portati a paragonare la loro situazione ad altri iscritti all'assicurazione facoltativa, che avendo versato contributi per il medesimo ammontare e nel medesimo tempo, solo per aver maturato il diritto in epoca successiva godono di un trattamento più elevato, e talvolta anche notevolmente.

Ci sembra pertanto giusto proporre che la rivalutazione dei contributi disposti dall'articolo 29 della legge 218, abbia luogo per tutti i pensionati senza distinzione, e che si proceda alla riliquidazione per quelli che ottennero la pensione con decorrenza anteriore al 30 aprile 1952. Il trattamento in atto naturalmente dovrebbe essere mantenuto da quei pensionati che con la riliquidazione non superassero l'ammontare della pensione da essi percepita.

Attuando la rivalutazione proposta indistintamente per tutti i pensionati non si viene ad innovare, ma solo ad estendere i criteri già in vigore con la legge n. 218 la quale ha avuto l'obiettivo di riconoscere i loro diritti ai pensionati facoltativi, senza nulla aggiungere ai contributi da loro stessi versati, ma solo adeguandone il loro valore nominale. E tale operazione è oggi tanto più doverosa nei confronti di coloro che liquidarono la pensione facoltativa prima dell'entrata in vigore della legge n. 218, se si considera che mai per essi nessuna rivalutazione ebbe luogo, mentre per i contributi versati all'assicurazione obbligatoria con regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, furono rivalutati secondo determinate aliquote in relazione all'epoca del versamento.

La istituzione della tredicesima mensilità anche per le pensioni facoltative costituisce la estensione a quest'ultima categoria di un principio ormai esteso a tutti i pensionati senza distinzione.

La decorrenza dei benefici previsti dal disegno di legge è la stessa che fu stabilita dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, per i pensionati nella assicurazione obbligatoria e nella assicurazione facoltativa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La rivalutazione dei contributi agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi di cui all'articolo 29, secondo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, si attua anche per gli iscritti all'assicurazione facoltativa che hanno ottenuto la liquidazione della pensione anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge. Sono abrogati il quarto e il quinto comma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952.

Art. 2.

Ai titolari di pensione facoltativa è conservato il trattamento più favorevole fra quello in atto all'entrata in vigore della presente legge e quello loro spettante per effetto del precedente articolo 1.

Art. 3.

Tutte le pensioni facoltative liquidate anteriormente o posteriormente al 30 aprile 1952 sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Art. 4.

Il trattamento stabilito nei primi tre articoli della presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1952.